



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Metodologie Operative Catastali

Alla Direzione Regionale per la Lombardia

Roma, 28 SET. 2005

Prot. n° 66194

e p.c.

All'Ufficio Provinciale di Lecco

LORO SEDI

Allegati

Rif. nota del 24 maggio 2005

Prot. n° 8471

Oggetto: Affrancazione dei livelli – Legge 20 gennaio 1974, n. 16 – Quesito.

Si fa riferimento alla nota che si riscontra, con la quale codesta Direzione ha chiesto il parere della scrivente in merito alla cancellazione dagli atti catastali del diritto del concedente in capo ad Enti, Fondi o Amministrazioni Pubbliche, avanzata, da ultimo, dall'Ufficio Provinciale di Lecco con nota del 31 marzo 2005, prot. n. 1641.

Come è noto la materia è disciplinata dalla legge 29 gennaio 1974, n. 16, di cui di seguito si riporta uno stralcio:

- art. 1: *"Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente, alla data 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex comunali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore al lire mille".*
- art. 2: *"Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all'art. 1 procederanno, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonché agli altri uffici interessati.".*

Al riguardo si richiama il contenuto della lettera circolare emanata in data 12 settembre 1974 protocollo n. 2546 dall'ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, la quale tra l'altro espressamente prevede: " ... gli Uffici del Registro,

che fra i compiti d'istituto hanno quello della riscossione delle dette prestazioni, procederanno alla chiusura delle partite di credito relative a quelle di modestissimo importo. - Dell'avvenuta chiusura, in forza della circolare 374 del 20 maggio 1974 del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, sarà data comunicazione agli Uffici Tecnici Erariali i quali sono tenuti, senza attendere altre formalità o disposizioni, ad apportare nei registri o schede partite gli aggiornamenti catastali ... ".

Tanto premesso sulla base di quanto sopra rappresentato si osserva che l'atto amministrativo idoneo alla cancellazione del livello dagli atti del catasto è la comunicazione di competenza degli ex Uffici del registro (i cui compiti sono stati attribuiti prevalentemente agli uffici delle entrate ed in residua parte a quelli del demanio) in mancanza della quale la voltura non può essere eseguita.

Ai fini della cancellazione del livello permangono comunque le modalità ordinarie previste dagli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che hanno come presupposto l'atto di affrancazione.

Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che quando i soggetti interessati pongono in essere atti di trasferimento d'immobili tra vivi o per causa di morte devono essere espletati specifici adempimenti per la presentazione della domanda di volture. In particolare l'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che *"quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali ... "* alla domanda di volture deve essere allegata *"... una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione, emanazione e autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi".*

In tale ipotesi potrebbero ricadere tutti quei soggetti che omettono di ottemperare alle obbligazioni derivanti dalla costituzione del livello per un idoneo intervallo di tempo; tale circostanza infatti potrebbe costituire il presupposto per l'usucapione di fatto del diritto del concedente e conseguentemente consentire l'iscrizione della nuova ditta, con riserva, negli atti del catasto.

IL DIRETTORE
(Carlo Giannafoglia)

